



## Regolamento del DATEC

### **sull'organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari**

#### Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni (DATEC),  
ordina:*

I

Il regolamento del DATEC del 27 gennaio 2016<sup>2</sup> sull'organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari è modificato come segue:

#### *Art. 4 cpv. 1 e 2*

1 I membri indipendenti propongono, all'attenzione della Commissione, uno di loro per la carica di presidente e uno di loro per la carica di vicepresidente. L'Ufficio federale dell'energia (UFE), d'accordo con la presidenza, propone all'attenzione della Commissione gli altri membri indipendenti.

2 I rappresentanti dei proprietari propongono, all'attenzione della Commissione, uno di loro quale membro del comitato della Commissione secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera b OFDS. I proprietari propongono, all'attenzione della Commissione, i loro ulteriori rappresentanti.

#### *Art. 5 cpv. 1 lett. a, b e e*

1 Oltre a quelli elencati all'articolo 23 OFDS, la Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce la procedura di nomina dei membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
- b. propone al DATEC quanto segue:

RS .....

<sup>2</sup> RS 732.179

1. il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e i rispettivi membri;
  2. il tasso di occupazione dei membri della Commissione e dei comitati;
  3. l'importo delle indennità per i membri indipendenti della Commissione e dei comitati, nella misura in cui lo ritenga necessario;
- e. approva la strategia d'investimento su proposta del comitato per gli investimenti;

*Art. 5a*            Presidenza

<sup>1</sup> Il presidente rappresenta il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento verso l'esterno.

<sup>2</sup> In caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

*Art. 6*            Comitato della Commissione

<sup>1</sup> Il comitato della Commissione può invitare a partecipare alle sue sedute altri membri della Commissione per la trattazione di questioni specifiche.

<sup>2</sup> Si riunisce almeno trimestralmente.

<sup>3</sup> Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente della Commissione vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.

*Art. 7 lett. b e b<sup>bis</sup>*

Il comitato della Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- b. prepara le sue decisioni, in particolare:
1. le proposte per la nomina dei membri della Commissione, del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi,
  2. la proposta concernente la fissazione del tasso di occupazione dei membri della Commissione e dei comitati, all'attenzione del DATEC,
  3. la proposta concernente la fissazione delle indennità per i membri indipendenti della Commissione e dei comitati, all'attenzione del DATEC;
- b.<sup>bis</sup> decide in merito ad affari urgenti non affidati espressamente a un altro organo.

*Art. 8*            Comitato per gli investimenti

<sup>1</sup> I membri del comitato per gli investimenti dispongono delle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.

<sup>2</sup> Un membro del comitato per gli investimenti è inviato dall'AFF.

<sup>3</sup> Il comitato per gli investimenti si riunisce almeno quattro volte l'anno.

<sup>4</sup> Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 25 OFDS.

*Art. 9*                    Compiti del comitato per gli investimenti

Il comitato per gli investimenti svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. dirige, coordina e sorveglia la gestione del patrimonio;
- b. elabora, all'attenzione della Commissione, la strategia d'investimento ed è responsabile della sua attuazione. La strategia d'investimento comprende l'attribuzione delle risorse dei fondi alle diverse categorie d'investimento. La strategia è definita individualmente per ciascun soggetto tenuto a versare contributi o in modo unitario per tutti i soggetti. Essa tiene conto della capacità degli esercenti di far fronte al rischio;
- c. definisce il processo d'investimento;
- d. di concerto con l'organo cui compete l'investment controlling, sorveglia l'attività degli amministratori patrimoniali nonché il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti;
- e. sorveglia e valuta periodicamente i rischi d'investimento dei Fondi;
- f. sorveglia gli specialisti da esso convocati e i lavori commissionati all'Ufficio;
- g. informa la Commissione sulle proprie attività e sull'attuazione delle direttive concernenti gli investimenti.

*Art. 10*                    Comitato per il controllo dei costi

<sup>1</sup> I membri del comitato per il controllo dei costi dispongono delle competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC.

<sup>2</sup> Il comitato per il controllo dei costi si riunisce quando necessario.

<sup>3</sup> Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 25 OFDS.

*Art. 11*                    Compiti del comitato per il controllo dei costi

Il comitato per il controllo dei costi svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. sorveglia l'elaborazione dello studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) e ne coordina la verifica, su mandato della Commissione;
- b. elabora, all'attenzione della Commissione, un rapporto di verifica sintetico in relazione allo studio sui costi e chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare;
- c. sulla base del modello attuariale e conformemente agli articoli 8 e 8a OFDS, calcola, all'attenzione della Commissione, l'importo dei contributi annui che i proprietari sono tenuti a versare;

- d. sulla base del modello attuariale, verifica il piano di accantonamento dei proprietari per i costi di smaltimento risultanti dalla prima messa fuori servizio definitiva di cui all'articolo 19 OFDS;
- e. calcola, all'attenzione della Commissione, eventuali rimborsi;
- f. assicura il controlling dei costi di disattivazione e di smaltimento risultanti e sorveglia il versamento delle risorse dei Fondi ai proprietari da parte dell'Ufficio;
- g. informa la Commissione sulle proprie attività.

*Art. 12* Gruppi di specialisti e gruppi di lavoro

La presidenza dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro è esercitata da membri indipendenti della Commissione e del comitato della Commissione.

*Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> Almeno un rappresentante dell'Ufficio partecipa alle sedute della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati con funzione consultiva.

*Art. 14 lett. c*

L'Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

- c. verifica i calcoli del comitato per il controllo dei costi di cui all'articolo 11 lettera c.

*Art. 18, rubrica, cpv. 3 e 4*

Riservatezza e conflitti d'interesse

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 18a* Motivi di ricusazione per specialisti consultati

Per gli specialisti consultati si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'art. 21d OFDS.

*Art. 19 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Nel quadro del preventivo approvato, le persone e gli organi elencati qui di seguito possono assumere impegni fino agli importi indicati:

- b. il presidente del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi: fino a 50 000 franchi per affare;

*Art. 20 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 24 capoverso 1 OFDS, sono autorizzati a firmare per i Fondi:

- b. nei casi di cui all'articolo 19 lettera b: il presidente del comitato per gli investimenti o del comitato per il controllo dei costi congiuntamente a un membro dell'Ufficio.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

Simonetta Sommaruga